

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI MASSA

Il Giudice designato, dott. Paolo Puzone, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. omissis/2016 promosso con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. da:

SOCIETA' SRL

CONTRO

BANCA

-ricorrente-

-resistente-

A scioglimento della riserva ritenuta nell'udienza del 24.1.2017 e letti gli atti di causa, il giudice osserva:

L'eccezione di inammissibilità del ricorso di SOCIETA' SRL sollevata da parte resistente è fondata.

La richiesta presentata dalla ricorrente è infatti inconciliabile con la ratio sottesa alla tutela preventiva azionabile ex art. 696 bis.

Tale istituto, a patente vocazione deflattiva e informato al principio di economia processuale, è difatti finalizzato a incentivare la conciliazione tra le parti risolvendo - attraverso un responso tecnico imparziale - l'unico motivo di contrasto fra di esse, rappresentato dalla quantificazione del dovuto a titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana.

L'accertamento peritale in parola postula infatti che le parti dissentano solo in relazione a quel profilo che in un futuro processo di cognizione formerà, secondo l' *id quod plerumque accidit*, oggetto di consulenza tecnica, esaurita la quale esse con tutta probabilità concilieranno, non residuando ulteriori questioni controverse fra loro.

Da qui la possibilità per le parti di giungere a conciliazione in via preventiva grazie all'operato del consulente, evitando la celebrazione di un processo di cognizione che rappresenterebbe soltanto l'occasione per la realizzazione della consulenza tecnica d'ufficio, con un risparmio di risorse meglio allocabili altrove.

L'art. 696 bis pertanto non può invece operare laddove la materia del contendere risieda nella sussistenza stessa dell'inadempimento o del fatto illecito, e non già nelle conseguenze risarcitorie dell'uno o dell'altro come accertabili e calcolabili sulla scorta di competenze tecniche, perché tali questioni giuridiche devono essere devolute alla valutazione del giudice.

Il fatto che l'intervento del consulente ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. sia preordinato all'esperimento di un tentativo di conciliazione, peraltro solo nei limiti in cui questa sia possibile, non muta la natura dell'attività peritale, che si concreta ed esaurisce nella fornitura di un apporto di conoscenze tecniche funzionale a una più ponderata decisione del giudice.

La contestazione qui in esame investe proprio valutazioni che implicano apprezzamenti di diritto, quali la delibazione della nullità di clausole contrattuali di cui il ricorrente allega la contrarietà a norme imperative: le parti controvertono non solo in ordine al quantum, ma anche all'an debeatur.

Il consulente tecnico eventualmente nominato in accoglimento della richiesta del ricorrente verrebbe così a esprimersi non già sull'accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di un'obbligazione contrattuale o da fatto illecito, in ossequio al

Ordinanza, Tribunale di Massa, Dott. Paolo Puzone, 15 febbraio 2017

dettato dell'articolo 696 bis c.p.c., bensì su di una questione pregiudiziale attinente al merito come la nullità delle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto dedotto in giudizio e dunque sulla effettiva esistenza dell'obbligazione risarcitoria; finirebbe in buona sostanza per assolvere una funzione decisoria anziché quella di quantificazione che gli è propria.

Accogliere il ricorso significherebbe quindi devolvere al consulente tecnico la soluzione di questioni giuridiche controverse tra le parti, compito del giudice e non di un suo ausiliare, comprimendo quella fondamentale tutela delle situazioni giuridiche che è garantita dall'espletamento di un'istruttoria nell'ambito di un procedimento ordinario di cognizione.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha avuto occasione di soffermarsi più volte (Trib. Torino 8.10.2014, Trib. Nocera Inf. 22.6.2016, Trib. Roma 19.12.2014, Trib. Milano, 14.11.2013) e l'impostazione qui seguita corrisponde a quella pressoché totalitaria.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo, con esclusione del compenso per la fase dell'istruttoria.

P.Q.M.

Visto l'articolo 696 bis c.p.c. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna SOCIETA' SRL a rifondere alla resistente le spese processuali, liquidate in euro 1.215,00, oltre accessori di legge.

Massa, 14.2.2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*